

DANNI DA CADUTA SU MARCIAPIEDE O TOMBINO MAL POSIZIONATI: LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO BIOLOGICO SECONDO LE TABELLE DEL TRIBUNALE DI MILANO

Cosa accade se un passante cade a causa di un marciapiede sconnesso o un tombino mal posizionato? In questi casi si parla generalmente di danni da insidia o trabocchetto a carico dei Comuni, che, essendo i proprietari delle strade, sono tenuti ad assicurare il mantenimento delle strade, nella specie marciapiedi e tombini, in condizioni di efficienza e sicurezza.

Per questi tipi di danno i giudici da tempo affermano il principio che il pedone danneggiato dalla caduta, per ottenere il risarcimento dal Comune, deve dare la prova che la stessa caduta è stata la conseguenza dello stato dei luoghi – marciapiedi e tombini – che presentavano un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi della caduta stessa, nonché provare di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, con la conseguenza che l'insidia o il trabocchetto è fonte di un danno risarcibile, se presenta una oggettiva invisibilità e una conseguente imprevedibilità (v. Corte di Appello di Catanzaro, Cassazione 14.03.2023, n. 326).

Quando il marciapiede o il tombino sono posizionati in modo anomalo per l'incuria dei Comuni e, come tali, determinano, in modo del tutto imprevedibile, la caduta del pedone, a quest'ultimo vanno risarciti, ai sensi dell'art. 2051 codice civile (danni da cose in custodia) i danni patrimoniali e non patrimoniali.

Come è noto il **danno non patrimoniale** si compone di tre diverse voci: a) **danno biologico**; b) **danno morale**; c) **danno esistenziale**.

Mentre le ultime due voci di danno non patrimoniale sono liquidate in via equitativa dai giudici, si pone l'interrogativo di come liquidare il danno biologico. Molto spesso, i giudici liquidano il danno biologico nei casi di responsabilità da insidia o trabocchetto applicando l'art. 139 del Decreto Legislativo n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private).

Una recentissima decisione della Cassazione (Corte di Cassazione 21.11.2023, n. 32373) ha escluso che il risarcimento del danno biologico da insidia o trabocchetto possa essere risarcito secondo i criteri previsti dall'art. 139 Codice assicurazioni private, perché questa disposizione si applica esclusivamente ai danni derivanti esclusivamente dalla circolazione automobilistica stradale; mentre i danni da insidia o trabocchetto, rientrando nel campo di applicazione dell'art. 2051 codice civile, inapplicabile, dovranno essere liquidati applicando i criteri previsti dalle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano.